

Codice A1816A

D.D. 10 settembre 2019, n. 3112

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6361. Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la demolizione e ricostruzione di un attraversamento e ricostruzione di una briglia sul rio vallone Fantino in comune di Robilante (CN). Richiedente: Unione Montana Alpi Marittime.

In data 29/08/2019, l'Unione Montana Alpi Marittime con sede in Robilante – Piazza Regina Margherita n. 27, ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale per la demolizione e ricostruzione dell'attraversamento esistente sul rio vallone Fantino, nonché il ripristino di una briglia sul medesimo rio in comune di Robilante.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Andrea Bruno Panizza in base ai quali sono previsti i seguenti interventi sul rio vallone Fantino da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904:

- demolizione dell'attraversamento esistente avente una luce di m 3,20
- realizzazione di un nuovo attraversamento in calcestruzzo armato avente una luce di m 4,00
- ripristino di una briglia di trattenuta in legname e pietrame sita circa 50,00 m a monte dell'attraversamento.

Il progetto definitivo è stato approvato dal Comune di Robilante con Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 19/10/2017 e dall'Unione Montana Alpi Marittime con Deliberazione della Giunta n. 46 del 16/11/2017.

Preso atto che era stata rilasciata l'autorizzazione idraulica con D.D. n. 852/A1816A del 26/03/2018 (P.I. 5927) per la realizzazione delle medesime opere e che la stessa è scaduta senza che i lavori siano stati iniziati.

Considerato che per il nuovo attraversamento sul vallone Fantino è stata rilasciata la concessione demaniale n. 3053 del 26/04/2018 (CNPO758) approvata con D.D. n. 968/A1816A del 06/04/2018 e che pertanto non si procede al rilascio di un ulteriore concessione demaniale.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del regime idraulico del rio vallone Fantino.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. 11-1409 del 11/05/2015;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;

- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la deliberazione della Giunta Comunale di Robilante n.101 del 19/10/2017;
- vista la deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Alpi Marittime n. 46 del 16/11/2017.

DETERMINA

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Unione Montana Alpi Marittime con sede in Robilante – Piazza Regina Margherita n. 27 , a realizzare i lavori di demolizione e ricostruzione dell'attraversamento esistente sul rio vallone Fantino, nonché il ripristino di una briglia sul medesimo rio in comune di Robilante, nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati, nel rispetto delle seguenti condizioni sopra riportate e subordinatamente alle seguenti ulteriori prescrizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
3. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
5. il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
6. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
7. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle delle opere, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
8. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o

che gli interventi stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;

12. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della LR n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Graziano VOLPE

I funzionari estensori
Walter Bessone Ph.D
geol.Maria Grazia Gallo